



Favignana



Petrosino



Salaparuta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI PETROSINO, FAVIGNANA E SALAPARUTA

C.F. CFAVCP-000E25

P.zza della Repubblica snc

91020 Petrosino (TP)

mail: centraleunicacommittenza@comune.petrosino.tp.it – PEC: centraleunicacommittenza@pec.comune.petrosino.tp.it

Procedura aperta ai sensi degli articoli 121 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 per il
“Conferimento incarico professionale esterno per la Revisione dello strumento urbanistico vigente, delle norme di attuazione, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive, del Piano urbanistico commerciale e del Piano di utilizzo del Demanio marittimo, nonché la revisione dello studio geologico, dello studio agricolo forestale in possesso del Comune di Petrosino e le relative valutazioni ambientali strategiche”.

CUP: E32F15001650004

CIG: 6607111879

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme per l'esperimento della gara, ad integrazione e completamento delle prescrizioni essenziali riportate nel bando di gara, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed integralmente sul sito internet del Comune di Petrosino www.comune.petrosino.tp.it, sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dell'Osservatorio oltre che nell'Albo Pretorio Comunale.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione degli atti di gara, si è fatto riferimento applicano le norme sotto indicate, riguardanti l'affidamento di servizi pubblici, con le successive modifiche ed integrazioni emanate alla data di pubblicazione del bando di gara, in particolare:

- **Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006** - *“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, nel seguito chiamato per brevità con il termine *“Codice”*;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 10 ottobre 2010** - *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, nel seguito chiamato per brevità con il termine *“Regolamento”*;

che si applicano all'esperimento di gara di cui al presente disciplinare, nel relativo testo vigente nella Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni rispettivamente apportate a tali decreti con le norme regionali di relativo recepimento, in particolare :

- **Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12**, recante la *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni..”*
- **Decreto del Presidente della Regione n. 31 gennaio 2012, n. 13**, recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”*.

2. OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto il conferimento dell'incarico esterno per l'affidamento dei servizi professionali di cui in epigrafe, inerenti alla predisposizione del progetto esecutivo del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la revisione del Piano Urbanistico Commerciale, la predisposizione degli elaborati e le prestazioni inerenti l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di incidenza, la revisione ed integrazione degli Studi geo-morfologici e geologico-tecnici, la revisione ed integrazione dello Studio Agricolo Forestale.

In particolare, per l'espletamento di detto incarico sono richieste all'Aggiudicatario le prestazioni tecnico-professionali inerenti e connesse all'espletamento di tutti i servizi specificati nell'art. 7 del bando di gara e qui di seguito richiamati:

- a) Analisi del territorio e redazione dello schema di massima nonché redazione del progetto esecutivo del Piano Regolatore Generale, redazione del Regolamento Edilizio, redazione del PIP ("Piani insediamento Produttivo") ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, secondo le direttive date dall'Amministrazione comunale;
- b) Revisione ed integrazione del Piano Urbanistico Commerciale e del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo;
- c) Predisposizione degli atti tecnici, studi e rapporti, nonché espletamento delle prestazioni inerenti l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152, compresa la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come vigenti;
- d) Revisione ed integrazione dello studio geomorfologico, allegato allo schema di massima del P.R.G. approvato con delibera di Commissario ad acta n° 81 del 02/11/2004, che il Comune fornirà prima dell'inizio dell'espletamento del servizio ;
- e) Redazione degli studi geologico-tecnici, a supporto a supporto sia del P.R.G. e delle Prescrizioni Esecutive;
- f) Revisione ed integrazione dello Studio agricolo forestale, allegato allo schema di massima del P.R.G. approvato con delibera di Commissario ad acta n° 81 del 02/11/2004, che il Comune fornirà prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

L'espletamento dei servizi suddetti deve avvenire nei tempi massimi, soggetti a ribasso, rispettivamente stabiliti nell'art. 9 del bando di gara.

Fanno altresì parte dei servizi richiesti, ed i relativi oneri si intendono compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 3, l'assistenza e la collaborazione tecnica durante l'intero periodo istruttorio ed autorizzativo delle pianificazioni e degli studi suddetti, fino alla loro approvazione definitiva da parte di tutti gli organi competenti.

3. IMPORTO DELLA GARA

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto d'affidamento, di cui al precedente articolo 2 del presente disciplinare, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è stato stimato in €. **97.538,47** (diconsi Euro *novantasettemilacinquecentotrentotto/47*), al netto degli oneri fiscali (IVA) e previdenziali (contributo INARCASSA), nelle rispettive misure di legge vigenti al momento del relativo pagamento.

Tale importo comprende tutte le prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per il completo espletamento di tutti i servizi suddetti, fino all'approvazione definitiva delle pianificazioni e studi oggetto di tali medesimi servizi da parte di tutti gli organi competenti, comprese le spese relative alla stipula del disciplinare d'incarico.

Il corrispettivo sopra citato, assoggettato al ribasso rispettivamente offerto, è onnicomprensivo viene considerato dai Concorrenti pienamente remunerativo a tutti gli effetti; per cui tale corrispettivo non è per alcuna ragione suscettibile di modifiche in corso d'espletamento dell'incarico.

Pertanto, con la partecipazione stessa alla gara, i Concorrenti danno implicitamente atto e confermano a tutti gli effetti di accettare tale corrispettivo globale, assoggettato al ribasso offerto, a compenso di ogni loro spettanza inerente l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare e che nulla potranno avere a pretendere oltre l'importo dello stesso.

Rimangono, invece, a carico dell'Amministrazione committente le spese per la riproduzione di ulteriori copie occorrenti oltre le prime cinque che l'Aggiudicatario deve produrre ai sensi dell'articolo 7 del disciplinare d'incarico, nonché il rimborso del/i contributo/i previdenziale/i integrativo/i e dell'IVA, nelle rispettive misure di legge.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 90 – comma 6 - del *Codice*, sono ammessi alla Gara i Soggetti sotto specificati, di cui all'art. 91 – comma 1 – del *Codice* stesso, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, di cui rispettivamente agli articoli 38 e 39 del *Codice*, nonché degli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa specificate negli articoli 14 – 15 – 16 del bando di gara e richiamati nel successivo articolo 7 del presente disciplinare:

- *art. 90, comma 1 - lettera d)*,
Liberi professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939;
- *art. 90, comma 1 - lettera e)*,
Società di professionisti di cui all'art. 90, comma 2 - lettera a), del *Codice*, in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del Regolamento;
- *art. 90, comma 1 - lettera f)*,
Società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2 - lettera b), del *Codice*, in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del Regolamento;
- *art. 90, comma 1 - lettera f-bis)*,
Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al *Codice*, stabiliti in altri paesi membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
- *art. 90, comma 1 - lettera g)*,
Raggruppamenti temporanei costituiti dai Soggetti precedentemente indicati, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del *Codice*.
- *art. 90, comma 1 - lettera h)*,
Consorti stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36 - comma 1 - del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 90 - comma 7 - del *Codice*, indipendentemente dalla natura giuridica del Concorrente, in sede di presentazione dell'offerta, a pena d'esclusione, devono essere nominativamente indicati i professionisti componenti il gruppo di lavoro personalmente responsabili dell'espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che, in caso di aggiudicazione, sarà espletata da ciascuno di essi.

Per essere ammessi a partecipare alla procedura di gara, i concorrenti devono garantire nella composizione del gruppo di lavoro offerto, a pena d'esclusione, la presenza almeno delle seguenti professionalità:

- a) Architetto e/o Ingegnere civile vecchio ordinamento (ante DPR 328/2001), Pianificatore territoriale, Urbanista (Sezione A degli APPC), con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro, esperto nel settore della pianificazione urbanistica e territoriale, con documentata esperienza nella redazione di piani regolatori generali e particolareggiati e/o di pianificazioni territoriali equivalenti, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- b) Architetto e/o Ingegnere civile vecchio ordinamento (ante DPR 328/2001), Pianificatore territoriale, Urbanista (Sezione A degli APPC), o Laureato in scienze ambientali, esperto nel settore della pianificazione e valutazione ambientale, con documentata esperienza nella redazione di studi di impatto ambientale, valutazioni di incidenza e simili, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- c) Ingegnere civile, esperto nel settore delle infrastrutture urbane e territoriali, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- d) Geologo iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- e) Agronomo iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;

Tutti i componenti del gruppo di lavoro offerto devono essere in possesso del titolo professionale e della relativa abilitazione richiesta dalle disposizioni normative vigenti per i servizi oggetto di gara. Lo stesso professionista, avendone le qualifiche professionali, può espletare tutte le mansioni tra quelle elencate.

Ai Raggruppamenti Temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 37 del *Codice*, in quanto compatibili con l'oggetto della gara di cui al presente disciplinare, ed in particolare le seguenti prescrizioni:

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di tipo orizzontale o misti, come definiti dall'art. 37 - comma 2 - del *Codice*.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, nel corpo della domanda di partecipazione deve essere dichiarato l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i Soggetti raggruppandi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei medesimi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente normativa con riguardo ai raggruppamenti temporanei. In tal caso, la dichiarazione finalizzata all'ammissibilità alla gara, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 37 - comma 4 - del *Codice*, i Concorrenti riuniti devono specificare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Soggetti componenti il raggruppamento; in particolare deve essere precisata la tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a ciascuno Componente, in caso di aggiudicazione.

Il Componente individuato quale capogruppo mandatario dovrà eseguire la quota maggiormente rilevante dei servizi in affidamento espressa in termini quantitativi, con riferimento a valori percentuali, oppure in termini qualitativi, con riferimento alle tipologie delle prestazioni professionali che sono oggetto dell'affidamento. Le restanti quote o tipologie di attività professionali devono essere eseguite dai mandanti, i quali sono tenuti a rendere espressa dichiarazione in tal senso.

L'offerta presentata dal Raggruppamento è congiunta, per cui essa comporta, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre, in caso di raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli



assuntori delle prestazioni è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza. In ogni caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi dell'articolo 90 - comma 7 - del *Codice* e dell'art. 253 - comma 5 - del *Regolamento*, i Raggruppamenti Temporanei devono prevedere la presenza tra i professionisti che, in caso di aggiudicazione espleteranno l'incarico affidato, anche con funzioni di mera collaborazione, di un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che può essere costituito da uno dei Soggetti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c), del medesimo art. 253 - comma 5 - suddetto.

E' sufficiente, inoltre, la sola abilitazione e, non anche l'iscrizione all'albo, del giovane professionista nel caso in cui tale Soggetto, pur formalmente inserito nel gruppo di lavoro, non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle seguenti situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, previste dall'articolo 38 del *Codice*:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (oggi art. 76 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: - il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice: - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione da eventuali condotte penalmente sanzionate; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; qualora siano state emesse le suddette sentenze nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva riportante l'indicazione di tali sentenze e gli atti e/o



misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata posti in essere dall'impresa, adeguatamente documentabili a richiesta della Stazione Appaltante; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casi di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione committente hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione committente che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione committente;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'articolo 7 - comma 10 - del *Codice*, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto dell'articolo 38 - comma 2 - del *Codice*;

m) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione committente compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis - comma 1 - del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) (omessa) ;

m-ter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del *Codice*, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale..

Inoltre, non possono partecipare alla gara i Soggetti che si trovino in una o più delle seguenti ulteriori situazioni ostative all'affidamento di appalti pubblici, prevista dalle normative specifiche rispettivamente indicate di seguito:

n) che alla data di presentazione dell'offerta si avvalgono di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai quali non si sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto di partecipazione a gare di appalti pubblici disposto dall'art. 1-bis della legge suddetta;

o) che non dichiarino di attenersi a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

E' fatto espresso divieto di partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare ai Soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) Concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: controllanti e controllati, oppure controllati con unicità di soggetto controllante; in tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i Concorrenti che si trovino in dette condizioni;

b) Concorrenti le cui offerte siano imputabili, sulla base di elementi univoci, ad unico centro decisionale: ad esempio, società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con poteri di legale rappresentanza. In ogni caso è riservato alla commissione di gara il potere di valutare forme atipiche di collegamento e di procedere all'esclusione dalla gara qualora le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, ritenendosi violati i principi di segretezza delle offerte e di tutela della concorrenza: in presenza di tali compartecipazioni si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i Concorrenti che versino in dette situazioni;

c) Partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 2 - lett. h), Codice e di relativi Consorziati, nel qual caso si procederà all'esclusione dalla gara sia del Consorzio, sia dei Consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' altresì fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di una associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla gara, sotto qualsiasi forma, di studio associato, società di professionisti o società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; né possono partecipare, in concorrenza, alla gara, studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Per essere ammessi a partecipare alla gara di cui al presente disciplinare, oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generali nonché all'assenza delle cause d'esclusione e dei divieti di partecipazione specificati nei precedenti articoli 5 e 6 del presente disciplinare, i Concorrenti devono altresì essere in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto specificati :

7.a - Requisiti di idoneità professionale (articolo 39 del *Codice*) :



Per i professionisti singoli e/o componenti il gruppo di lavoro, personalmente responsabili dell'espletamento dei servizi in affidamento, specificati nel precedente articolo 4 del presente disciplinare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione in albi professionali rispettivamente abilitanti in relazione alla natura ed al settore di appartenenza dei servizi in gara;

Per le società è richiesta anche l'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per un'attività corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto;

Per i Cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3, del *Codice*.

7.b - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 del *Codice* e art. 263, comma 1 - lettera a), del *Regolamento*):

- fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (desunti da bilanci e/o da dichiarazioni annuali IVA ovvero da Modello Unico), per un importo non inferiore a 3 volte quello posto a base di gara di cui al precedente articolo 3, e cioè pari almeno a €. **292.615,41** (diconsi Euro duecentonovantaduemilaseicentoquindici/41).

Nel caso di partecipazione di Concorrenti in Raggruppamento Temporaneo, detto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento stesso, comunque in misura non inferiore al 20% e non superiore al 60 % dal Capogruppo mandatario, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso di tale requisito; in ogni caso, il Capogruppo mandatario deve possedere il requisito suddetto in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti;

7.c - Requisiti di idoneità e capacità tecnico-organizzativa (art. 42 del *Codice* e art. 263, comma 1 – lettere b), c), d), del *Regolamento*):

- **7.c.1** - Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, di almeno 2 (due) servizi attinenti alla tipologia di prestazioni cui si riferisce l'incarico da affidare, individuate nel precedente articolo 2 lett. a e b del presente disciplinare, riguardanti globalmente Comuni o aggregazioni di Comuni con popolazione pari a quella del comune di Petrosino (dato ISTAT ultimo censimento); per una popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti;
- **7.c.2** - Presenza nel gruppo di lavoro almeno delle figure professionali già specificate nell'articolo 16 del bando di gara e nel precedente art. 4, comma 2 – lettera g), del presente disciplinare, richiamate di seguito:
 - a) Ingegnere civile e o architetto vecchio ordinamento (ante DPR 328/2001), Pianificatore territoriale, Urbanista (Sezione A degli APPC), con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro, esperto nel settore della pianificazione urbanistica e territoriale, con documentata esperienza nella redazione di piani regolatori generali e particolareggiati e/o di pianificazioni territoriali equivalenti, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
 - b) Ingegnere civile e o architetto vecchio ordinamento (ante DPR 328/2001), Pianificatore territoriale, Urbanista (Sezione A degli APPC), o Laureato in scienze ambientali, esperto nel settore della pianificazione e valutazione ambientale, con documentata esperienza

nella redazione di studi di impatto ambientale, valutazioni di incidenza e simili, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;

- c) Ingegnere civile, esperto nel settore delle infrastrutture urbane e territoriali, iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- d) Geologo iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;
- f) Agronomo iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale;

fermo restando che tutti i componenti del gruppo di lavoro, che i Concorrenti prevedono ed offrono di utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico in affidamento, devono essere in possesso dei titoli professionali e delle relative abilitazioni ed iscrizioni nei competenti Albi Professionali, all'uopo richieste dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 261 - comma 7- del *Regolamento*, nel caso di partecipazione di Concorrenti in Raggruppamento Temporaneo, i requisiti di cui al precedente punto dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento stesso.

Ai sensi dell'art. 261 – comma 8 – del *Regolamento*, il requisito di cui al precedente punto 7.c.2) non è invece frazionabile e deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti del Raggruppamento Temporaneo.

Ai sensi dell'art. 261 – comma 9 – del *Regolamento*, in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1 - lettera h), del *Codice*, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 253 - comma 15 - del *Codice*, ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare, le Società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415 del 18 novembre 1998, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei predetti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei loro soci, qualora dette Società siano state costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, ovvero, qualora costituite nella forma di società di capitali, dei loro direttori tecnici e/o dei loro professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa.

8. DISPOSIZIONI IN TEMA DI AVVALIMENTO

In conformità a quanto previsto all'art. 49 del *Codice*, i Concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, possono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo, di cui al precedente art. 7 del presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altro Soggetto terzo, cui conti di ricorrere in caso di aggiudicazione, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti di ordine generale. In tal caso, per poter essere ammessi a partecipare alla gara, i Concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare la seguente documentazione, all'uopo espressamente prevista dall'art. 49 - comma 2 - del *Codice*:

- a) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del Soggetto ausiliario;
- b) una propria dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del *Codice*;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto ausiliario, attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del *Codice*, nonché il possesso delle risorse e/o dei requisiti di capacità economica-finanziaria e/o dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, oggetto di avvalimento, di cui il Concorrente si avvarrà per il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- d) una dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione committente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Soggetto ausiliario con cui quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato e di non trovarsi in una situazione di controllo con uno degli altri Concorrenti partecipanti alla gara;
- d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in luogo del predetto contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del Codice;
- e) una dichiarazione sottoscritta dal Soggetto ausiliario attestante l'elenco dei servizi espletati, analoghi a quelli oggetto dell'incarico in affidamento.

Il Concorrente e il Soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'incarico.

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un Concorrente si avvalga del medesimo Soggetto ausiliario e/o che partecipino separatamente alla gara sia il Soggetto ausiliario sia il Concorrente che si avvale dei requisiti.

10. DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 – comma 1 – del *Codice*, l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi oggetto della gara di cui al presente disciplinare. L'incarico e l'esecuzione di tali servizi non può essere ceduta ad altri, a pena di nullità dell'affidamento, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del *Codice* stesso. Tuttavia, per l'espletamento di tali servizi, è consentito il ricorso al subappalto limitatamente ai casi previsti dall'art. 91 – comma 3 - ed in conformità all'art. 118 del *Codice*.

Qualora intendano avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto, i Concorrenti devono esplicitare tale volontà mediante apposita dichiarazione da allegarsi alla documentazione contenuta nella Busta “A – Documentazione amministrativa” di cui al seguente articolo 11 del presente disciplinare. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, si intende che le prestazioni inerenti i servizi suddetti saranno interamente svolte direttamente dall'Aggiudicatario.

Il subappalto dovrà essere previamente autorizzato dall'Amministrazione committente. L'eventuale indicazione dei soggetti subappaltatori nell'offerta e nel disciplinare d'incarico, in quanto accettati dall'Amministrazione committente, equivarrà ad autorizzazione al subappalto stesso.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dei Concorrenti e la relativa documentazione, *pena l'esclusione dalla gara*, devono essere contenuti in appositi plichi, che devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore **12,00** del giorno **03.05.2016**, al seguente indirizzo, già indicato nell'art. 3 del bando di gara: **Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Petrosino - Piazza della Repubblica, snc – 91020 - Petrosino (TP)**

Il recapito tempestivo di tali plichi entro il termine perentorio suddetto, *a pena d'esclusione dalla gara*, rimane ad esclusivo rischio dei Concorrenti mittenti, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione entro il predetto termine.

Detti plichi, ***pena l'esclusione dalla gara***, devono essere chiusi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura (con il termine "sigillare" si intende l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura, in modo da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. A tal fine si considera equivalente la chiusura con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo); devono, altresì, recare al loro esterno, oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni), la scritta:

“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA” e l'indicazione:

- dell'oggetto della gara:
Procedura aperta ai sensi degli articoli 121 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 per il **“Conferimento incarico professionale esterno per la Revisione dello strumento urbanistico vigente, delle norme di attuazione, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive, del Piano urbanistico commerciale e del Piano di utilizzo del Demanio marittimo, nonché la revisione dello studio geologico, dello studio agricolo forestale in possesso del Comune di Petrosino e le relative valutazioni ambientali strategiche”** - C.I.G.: 6607111879
- del giorno ed ora della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Nel caso di partecipazione di Concorrenti in Raggruppamento Temporaneo, devono essere specificati i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali di tutti i Soggetti costituenti il Raggruppamento stesso, nonché l'indicazione e l'indirizzo del Soggetto designato quale capogruppo mandatario.

All'interno di tali plichi devono essere contenute, **a pena di esclusione**, tre buste distinte, a loro volta chiusa, sigillata e controfirmata dai Concorrenti su tutti i lembi di chiusura, recanti al loro esterno l'intestazione dei Concorrenti medesimi e l'indicazione dell'oggetto della gara, come riportate sul plico esterno, nonché l'ulteriore dicitura, rispettivamente: ***Busta “A – Documentazione amministrativa”, Busta “B - Offerta tecnica” e Busta “C – Offerta economica”***.

All'interno di tali buste devono essere contenuti, **pena l'esclusione dalla gara**, i documenti rispettivamente specificati di seguito, prodotti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata:

A. BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1 Domanda di partecipazione, nella quale deve essere specificata la forma con cui il Concorrente chiede di partecipare alla gara e cioè:

- come soggetto individuale, di cui all'art. 34, comma 1 – lettera a), del *Codice*;
- ovvero come consorzio stabile, di cui all'art. 34, comma 1 – lettera c), del *Codice*;
- ovvero come raggruppamento temporaneo, di cui all'art. 34, comma 1 – lettera d), del *Codice*;
- ovvero come consorzio ordinario, di cui all'art. 34, comma 1 – lettera e), del *Codice*;
- ovvero come soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all'art. 34, comma 1 – lettera f), del *Codice*;
- ovvero come operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art. 34, comma 1 – lettera f-bis), del *Codice*.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal/i Professionista concorrente, se trattasi di persona fisica, o dal Legale Rappresentante del Concorrente, se trattasi di Raggruppamento Temporaneo già costituito o di persona giuridica, Società di ingegneria o Consorzio stabile o Società di Professionisti. Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il

Raggruppamento stesso. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del/i Soggetto/i sopra indicato/i ed in tal caso va allegata la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 - lettera u) - del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel prosieguo della domanda di partecipazione, il Concorrente, assumendone la relativa responsabilità, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve espressamente:

A.1.1 - dichiarare l'indirizzo di PEC ed il numero di fax o indirizzo di posta elettronica cui, a scelta della Stazione Appaltante, saranno inviate eventuali comunicazioni, richieste di integrazioni e/o documentazioni inerenti l'esperimento della gara e, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dei servizi affidati;

A.1.2 - dichiarare se, in caso di aggiudicazione, eseguirà direttamente tutte le attività e le prestazioni inerenti l'espletamento dei servizi oggetto d'affidamento senza ricorso a subappalto/i **ovvero** se intenda riservarsi la facoltà del ricorso al subappalto per l'espletamento di parti di detti servizi, in questo caso specificando quali siano le parti dei servizi che intende subappaltare, purché queste siano comprese fra quelle di cui all'art. 91 - comma 3 - del *Codice*, per le quali, ai sensi di tale medesima norma, è consentito il ricorso al subappalto, e dichiarando espressamente di obbligarsi al rispetto del disposto dell'art. 118 del *Codice* ;

A.1.3 - **(nel caso di società di ingegneria, di società di professionisti o di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista)** specificare: - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel cui registro delle imprese il/i Concorrente/i è/sono iscritto/i (per i Concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, nei corrispondenti registri commerciali di cui all'allegato IX C alla direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e all'allegato XI C del Codice dei contratti pubblici); - i numeri di iscrizione: - il termine dell'attività d'impresa; - il settore di attività e la o le voci d'iscrizione che consentono al/i Concorrente/i l'espletamento delle prestazioni inerenti i servizi oggetto della gara; - le risultanze fallimentari; - la dicitura antimafia; - i nominativi, le date di nascita e di residenza dei Soggetti in possesso di cariche sociali, quali soci, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, legale rappresentante, soci e/o amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici ed eventuali procuratori; in alternativa i Concorrenti possono allegare il proprio certificato di iscrizione alla pertinente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, recante tutti i dati e diciture sopra indicate;

A.1.4 - **(nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti)**, dichiarare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessata dall'impresa nessuna persona avente la carica di legale rappresentante o di socio nel caso di società in nome collettivo, o di socio accomandatario nel caso di società in accomandita semplice, o di amministratore munito di potere di rappresentanza nel caso di società di altro tipo, o di direttore tecnico nelle società di ingegneria, **ovvero**, se del caso, che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate dalla società le persone di cui indica le generalità, aventi la carica di legale rappresentante o di socio nel caso di società in nome collettivo, o di socio accomandatario nel caso di società in accomandita semplice, o di amministratore munito di potere di rappresentanza nel caso di società di altro tipo, o di direttore tecnico nelle società di ingegneria;

A.1.5 - **(nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di professionisti)** indicare le persone fisiche, in possesso delle competenze richieste, facenti parte del Raggruppamento temporaneo, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti, che comporranno il gruppo di



lavoro ed assumeranno la responsabilità delle prestazioni inerenti i servizi oggetto d'affidamento, eseguiranno personalmente tali prestazioni e sottoscriveranno nominalmente gli elaborati progettuali, nonché il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione facente parte del medesimo gruppo di lavoro, con l'indicazione delle relative date di nascita, dei rispettivi titoli di studio e degli estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale;

A.1.6 - (nel caso di concorrente nella forma di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito)

- dichiarare di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto d'affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei;
- indicare a quale dei Componenti del costituendo Raggruppamento sarà conferita, in caso di aggiudicazione, la funzione di capogruppo mandatario e lo specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti;
- indicare la quota percentuale di partecipazione dei Componenti al Raggruppamento e la corrispondente ripartizione tra tali Componenti delle attività e prestazioni inerenti i servizi oggetto d'affidamento;
- indicare quali di tali attività e prestazioni saranno espletate dal Capogruppo mandatario e quali dal/i mandante/i;
- dichiarare di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento Temporaneo rispetto a quella indicata in sede di presentazione dell'offerta;

A.2 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il Concorrente dichiara espressamente, assumendone la relativa responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge, di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive di cui all'articolo 38, comma 1 - lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del Codice, indicandole esplicitamente, e precisamente:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (**oggi art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011**), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (**oggi art. 76 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011**); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: - il titolare o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - i soci o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - i soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. E' obbligo del Concorrente rendere una dichiarazione completa e veritiera, indicando anche, a pena di esclusione, ogni eventuale/i condanna/e, compresa/e quella/e per la/e quale/i Egli abbia goduto della non menzione, rimanendo nella libera ed incondizionata facoltà della Stazione Appaltante la valutazione dell'incidenza di tale/i condanna/e sulla Sua affidabilità morale e professionale ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla gara. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del titolare o del direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - dei soci o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - i soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il Concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; invece l'esclusione ed il divieto non operano qualora il reato commesso sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero qualora il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, nei quali casi il Concorrente non ha l'obbligo di indicare le condanne. Resta comunque salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Qualora le sentenze e/o i procedimenti suddetti siano state emessi nei confronti di Soggetti cessati dalle cariche anzidette nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere resa dichiarazione sostitutiva riportante le generalità di tali Soggetti nonché l'indicazione di tali sentenze e gli atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata posti in essere dal Concorrente, adeguatamente documentabili a richiesta della Stazione Appaltante; ai cessati dalle cariche suddette sono equiparati anche i Soggetti analoghi di aziende di cui o dei cui rami d'azienda il Concorrente sia stato o sia acquirente o affittuario;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, ovvero che, alla data della pubblicazione del bando di gara, è decorso almeno un anno dall'accertamento della violazione e che la violazione stessa è stata rimossa;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione committente che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione committente;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il Concorrente sia stabilito;

h) che nei Suoi confronti, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 38 del Codice, non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7 – comma 10 – del citato Codice, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di sub-appalto;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il Concorrente sia stabilito;

l) (nel caso di Concorrente che occupa più di 35 dipendenti) che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, **ovvero (nel caso di Concorrente che non ha**

dependenti o che non occupa non più di 15 dipendenti o che, occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che la propria posizione nei confronti degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 è regolare;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

m-bis) (omessa)

m-ter) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 231 del 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12 luglio 1991, ***ovvero alternativamente***, che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 231 del 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12 luglio 1991, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981;

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e che ha formulato l'offerta autonomamente, ***ovvero alternativamente***, che non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile e che ha formulato l'offerta autonomamente, ***ovvero alternativamente***, che è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile e che ha formulato l'offerta autonomamente,

A.3 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il Concorrente dichiara espressamente assumendone la relativa responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge:

n) di trovarsi, al momento della presentazione dell'offerta, in condizioni di regolarità contributiva nei confronti dei competenti Enti previdenziali ed assistenziali;

o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai quali non si sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto di partecipazione a gare di appalti pubblici disposto dall'art. 1-bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art.1 - comma 2 - della legge n. 266/2002;

p) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge Regionale del 20 novembre 2008, n. 15, ed all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

q) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

r) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto di servizi pubblici;

s) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 5, comma 2 – lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modifiche ed integrazioni;

t) di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta, e di considerare pertanto remunerativa, valida e fondata l'offerta economica presentata;

v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico;

z) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione stessa;

A.4 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il Concorrente dichiara espressamente, assumendone la relativa responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP. ed in particolare:

A.4.1 - dichiara di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione:

- a comunicare all'Amministrazione committente, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, ed all'Osservatorio Regionale LL.PP. l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati;
- a segnalare all'Amministrazione committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- a inserire identiche clausole in eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. e di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

A.4.2 - altresì dichiara espressamente ed in modo solenne :

- che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà attività di alcun tipo ad altri Soggetti partecipanti alla gara – in forma singola od associata – e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinati Soggetti, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

A.4.3 - dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara cosicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, il Medesimo verrà escluso.

A.5 - dichiarazione sostitutiva, con la quale il Concorrente, ai sensi degli artt. li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendone la piena responsabilità, dichiara:

a) di avere maturato negli ultimi cinque esercizi conclusi, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale per servizi professionali di cui all'art. 252 del Regolamento, di importo non inferiore a 3 volte quello posto a base di gara di cui al precedente articolo 3, e cioè pari almeno a **€. 292.615,41** (diconsi duecentonovantaduemilaseicentoquindici/41);

b) di aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, almeno due servizi attinenti alla tipologia di prestazioni cui si riferisce l'incarico da affidare, individuate nel precedente articolo 2 lett. a) e b) del presente disciplinare, riguardanti globalmente Comuni o aggregazioni di Comuni con popolazione pari a quella del comune di Petrosino (dato ISTAT ultimo censimento); per una popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti;

A.6 Modello GAP appaltatori e subappaltatori, non bollato, debitamente compilato in ogni sua parte. In caso di Raggruppamento Temporaneo, costituito od ancora da costituirsi, detto modulo dovrà essere presentato da tutti i professionisti facenti parte del Raggruppamento stesso;

A.7 Garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del Codice, di importo non inferiore a €. 1.950,77 (diconsi Euro millenovecentocinquanta/77), pari al due per cento dell'importo a base d'asta di cui al precedente art. 3, da presentare alternativamente ed esclusivamente nelle seguenti forme:

- attestazione, completa di idonea causale, comprovante il versamento in numerario presso la Tesoreria Comunale di Petrosino - Unicredit - Ag. di c.da Strasatti – Marsala;
- fideiussione bancaria o assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in originale, con la quale l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione committente, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e avente validità per almeno centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte

La documentazione relativa alla garanzia provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del Concorrente.

Nel caso in cui il Concorrente assuma la forma del Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la garanzia provvisoria deve contenere, a pena di esclusione, il riferimento al costituendo raggruppamento temporaneo e l'identificazione singola di tutti i soggetti raggruppati.

Qualora il concorrente sia in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia provvisoria potrà essere ridotta del 50%, previa produzione dei documenti attestanti i suddetti requisiti, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione

amministrativa e a seguito di positiva verifica da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo con la presenza di soggetti non tutti in possesso del sistema di qualità, la succitata riduzione potrà essere operata pro quota, con riferimento ai soggetti in possesso della certificazione di qualità.

La garanzia provvisoria, in qualsiasi forma prestata, deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione resa da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare in favore dell'Amministrazione committente, nel caso di aggiudicazione dei servizi e a richiesta del Concorrente, una fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla garanzia di cui all'art. 113 del Codice.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del disciplinare d'incarico per fatto dell'Aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del disciplinare d'incarico. La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Nel caso la garanzia venga costituita mediante versamento in numerario presso la Tesoreria comunale, la restituzione della somma avverrà con ordine di accredito a valere sul c/c bancario o postale indicato dal Concorrente beneficiario.

A.8 "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e 5 Giugno 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni o documentazioni di cui ai precedenti punti **A.1 ÷ A.6** devono essere rilasciate e sottoscritte dal/i Professionista/i, se trattasi di persona/e fisica/he, o dal legale Rappresentante delle Società di ingegneria o delle Società di professionisti o dei Consorzi stabili.

Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i Soggetti che costituiranno il Raggruppamento stesso.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rese e sottoscritte dai Soggetti sopra indicati nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, con sottoscrizione autenticata così come disposto in merito dall'art. 21 del medesimo D.P.R. n.445/2000, ovvero sottoscritte ed accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del/i Dichiarante/i, così come disposto in merito dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000.

Se il Concorrente non è una persona fisica, il Suo legale Rappresentante è tenuto a dichiarare il possesso dei poteri di rappresentanza, o ad allegare il documento dimostrativo del possesso dei poteri di rappresentanza.

Nel caso che l'offerta sia presentata da un procuratore, in osservanza dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924 secondo il quale i mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, deve essere prodotta, **a pena d'esclusione**, procura speciale, in originale o in copia autentica, contenente l'espressa autorizzazione da parte del mandante al procuratore speciale alla presentazione dell'offerta nella gara di cui al presente disciplinare, ovvero alla presentazione di offerte in ogni gara indetta da pubbliche amministrazioni.

Nel caso di Concorrenti in Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi non ancora costituito formalmente costituito, le dichiarazioni di cui alle lettere A.2, A.3, A.4, devono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento.

Oltre che dai legali rappresentanti dei Concorrenti, singoli e/o raggruppati, le dichiarazioni di cui al punto A.2 (limitatamente alle lettere b) e c)) ed al punto A.3 (limitatamente alla lettera p)) devono essere rese anche dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di professionista individuale; dai soci o dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal/i direttore/i tecnico/i o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; dai Soggetti cessati dalle cariche suddette nell'ultimo anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

*N.B.: ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 500,00 (importo non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente **un termine non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà **escluso dalla gara**. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nelle procedure, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.*

B. BUSTA “B – OFFERTA TECNICA ”

In tale busta devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, necessari per la valutazione della qualità delle offerte e l'attribuzione dei rispettivi punteggi da parte della Commissione di Gara appositamente nominata:

B.1. - Documentazione grafica e descrittiva di un numero massimo di n. 3 servizi espletati, ritenuti dai Concorrenti medesimi significativi, per contenuto tecnico e qualità progettuale, ai fini della valutazione del proprio merito tecnico e delle proprie capacità professionali e organizzative, scelti fra servizi affini a quelli oggetto d'affidamento e compresi tra quelli eseguiti negli ultimi dieci anni dichiarati nell'elenco servizi facente parte della documentazione amministrativa, racchiusa nella precedente Busta “A – Documentazione Amministrativa”.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare, in particolare, l'effettivo apporto del concorrente allo svolgimento dei servizi, il committente, i tempi di esecuzione della prestazione tecnico/progettuale, nonché gli estremi del/i provvedimento/i di approvazione dei servizi stessi.

La predetta documentazione non dovrà superare complessivamente il limite massimo di n. 18 schede di formato A4 o di n. 9 schede di formato A3.

L'eventuale superamento del limite massimo di progetti presentati (fissato in numero di tre) non determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente ma comporterà la mancata valutazione del merito tecnico, con attribuzione, quindi, di un punteggio per tale elemento pari a 0 (zero), non potendo la commissione giudicatrice sostituirsi al concorrente nella scelta discrezionale dei progetti da sottoporre a valutazione.

Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente o consorziati occasionalmente oppure da riunirsi o da consorziarsi, la documentazione di cui al presente punto può riguardare servizi, singolarmente considerati, espletati da uno qualsiasi dei soggetti che costituiscono o che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio occasionale.

B.2 - Relazione relativa alla qualità della struttura tecnico-organizzativa dedicata all'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico, contenente l'illustrazione:

- delle esperienze e delle capacità maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni riguardanti i servizi da affidare (pianificazioni e progettazioni urbanistiche e/o ambientali);
- della propria struttura organizzativa con l'indicazione del numero e della qualifica dei dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi;
- delle attrezzature tecniche e delle strumentazioni hardware / software disponibili per eseguire i servizi suddetti;

nonché la specificazione, mediante presentazione dei relativi curricula, compilati, con riferimento alla specificità dell'incarico, secondo gli schemi contenuti negli allegati N ed O al *Regolamento*, illustrativi della qualificazione tecnica dei professionisti che costituiscono la struttura operativa addetta all'espletamento dei servizi in affidamento, con particolare riferimento ai professionisti che ne assumeranno la personale responsabilità. Per i Concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, la struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto deve essere descritta con riferimento alla ripartizione, all'interno del raggruppamento, dei servizi che, in caso di aggiudicazione, saranno assegnati a ciascun componente, espressa in termini di quote percentuali e di relative tipologie prestazionali di attività.

Costituisce elemento di valutazione per i Concorrenti, a riguardo del fattore qualitativo /quantitativo di cui al presente punto, il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 o similari.

Tale relazione dovrà essere formata da non più di 20 facciate in formato A4, oltre la copertina ed eventuali schizzi e grafici. Tale limite vale nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, il limite suddetto deve essere considerato in senso assoluto, considerando quindi, la somma di eventuali parti della relazione riguardante le singole strutture tecnico organizzative dei componenti il raggruppamento. Nel caso di mancato rispetto di tale limite massimo i candidati non saranno esclusi dalla procedura di gara ma conseguiranno una valutazione circa le caratteristiche qualitative e metodologiche pari a zero.

B.3 - Relazione relativa all'approccio metodologico progettuale ed alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, contenente l'illustrazione delle modalità e dei criteri metodologici, scientifici, organizzativi, prestazionali, attraverso cui i Concorrenti intendono espletare le prestazioni oggetto della gara di cui al presente disciplinare, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare d'incarico, nonché di quant'altro ritenuto significativo al fine di dimostrare il livello qualitativo del Concorrente per l'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico (anche con riferimento alla descrizione delle attrezzature tecniche e logistiche, delle apparecchiature, dei software disponibili, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca che verranno utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto, anche con riguardo agli eventuali profili di innovazione tecnologica), affrontando la definizione dello sviluppo della progettazione esecutiva, delle modalità di informazione del RUP, dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dall'Amministrazione committente, dei criteri di organizzazione delle attività di studio ed elaborazione, con particolare riferimento alle modalità di programmazione e controllo delle attività durante la fase di espletamento nonché alle misure, agli strumenti e alle procedure che saranno adottate per garantire la qualità della prestazione, tenendo conto dei vincoli ambientali e paesaggistici operanti sul territorio del Comune di Petrosino e di tutte le altre condizioni locali che possano influire sulle scelte progettuali.

Tale relazione dovrà essere formata da non più di 20 facciate in formato A4, oltre la copertina ed eventuali schizzi e grafici. Tale limite vale nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, il limite suddetto deve essere considerato in senso assoluto, considerando quindi, la somma di eventuali parti della relazione riguardante le singole strutture tecnico organizzative dei componenti il raggruppamento. Nel caso di

mancato rispetto di tale limite massimo i candidati non saranno esclusi dalla procedura di gara ma conseguiranno una valutazione circa le caratteristiche qualitative e metodologiche pari a 0 (zero).

B.4. – Certificazione di qualità :Nella busta “B” deve essere altresì racchiusa, qualora posseduta, copia conforme della Certificazione di sistemi di Gestione Aziendale (ISO 9001:2008) rilasciata da Organismo Notificato ai sensi delle Norme Europee della serie EN ISO/IEC 17000. In caso di Raggruppamento Temporaneo, condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione del Raggruppamento stesso è che tale certificazione sia posseduta almeno dal Soggetto designato quale capogruppo mandatario.

Le relazioni di cui ai precedenti punti B.1÷ B3 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti raggruppati o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da raggrupparsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio

C. BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

L'**offerta economica, a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. c) del *Regolamento*, deve essere costituita da una dichiarazione in bollo, o resa legale mediante apposizione di marca da bollo amministrativa (€ 16,00 per uso bollo), contenente:

1. il ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, del *Regolamento* da applicarsi al/i corrispettivo/i dei servizi oggetto dell'incarico in affidamento posto a base di gara, di cui al precedente art. 3 del presente disciplinare, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento);
2. la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento);

e l'impegno, **a pena di esclusione**, a tenere valida l'offerta presentata per almeno 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del ribasso sul prezzo e/o del ribasso sul tempo offerto/i, sarà considerato valido il valore maggiore, più vantaggioso per l'Amministrazione committente. Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.

Le offerte devono essere sottoscritte dal legale Rappresentante dei Concorrenti, così costituiti:

- dal professionista singolo o da tutti i professionisti in caso di studio associato;
- dal legale rappresentante in caso di società;
- dal Capogruppo mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i componenti il costituendo raggruppamento, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Nel caso sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 - lettera u) - del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Concorrente in Raggruppamento Temporaneo non ancora formalmente costituito, l'offerta economica e di tempo deve specificare le attività o parti del servizio che saranno eseguite dal singolo soggetto facente parte del raggruppamento. Si specifica che sarà **motivo di esclusione** la mancanza, nel documento recante l'offerta economica, dell'indicazione delle attività o parti del servizio che saranno eseguite dal singolo soggetto facente parte del costituendo raggruppamento, del soggetto designato mandatario e dell'impegno dei componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista

dall' art. 37 del Codice dei contratti pubblici, ancorché le stesse indicazioni siano state apposte in altra parte della documentazione presentata in gara.

Tutta la documentazione di cui è richiesta la produzione, ai sensi del presente disciplinare di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana, con espressa dichiarazione da parte del traduttore della piena conformità della traduzione ai contenuti dell'offerta presentata.

I Concorrenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni, modalità e condizioni per la presentazione dell'offerta, come sopra riportate. La Commissione giudicatrice procederà all'esclusione del/i Concorrente/i qualora, a suo giudizio insindacabile, vengano ravvisate situazioni di irregolarità o di incompletezza della documentazione ritenute di carattere essenziale; diversamente, qualora, a suo giudizio insindacabile, le omissioni o carenze siano ritenute sanabili, la Commissione ha facoltà di richiedere al/i Concorrente/i la/e occorrente/i integrazione/i documentale/i.

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria dei servizi oggetto d'affidamento previa valutazione delle offerte dei Concorrenti ammessi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali previsti al punto 20 del bando, che qui di seguito si riportano, da assegnare per complessivi 100 punti:

- a) merito tecnico, individuato in relazione agli elementi di cui all'art. 266, comma 1, lettera b) – punto 1), del D.P.R. n. 207/2010, valutabile fino a P_a = **punti 20**
 - b) caratteristiche tecnico-organizzative, qualitative e quantitative, del gruppo di lavoro, valutabile fino a P_b = punti 30, con i seguenti sotto criteri e corrispondenti sotto punteggi:
 - b.1) qualità professionale e completezza tecnico-organizzativa, valutabile fino a P_{b1} = **punti 25**
 - b.2) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o similari, valutabile fino a P_{b2} = **punti 5**
 - c) caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, valutabile fino a P_c = **punti 10**
 - d) ribasso percentuale unico, applicato sull'importo dei servizi specificato nell'articolo 8, valutabile fino a P_d = **punti 30**
 - e) riduzione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali, fissati dall'art. 7 del disciplinare d'incarico, valutabile fino a P_e = **punti 10**
- Tornano in totale P_t = punti 100

L'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi ai singoli Concorrenti avverrà in riferimento agli elementi di valutazione sopra elencati, applicando, secondo quanto disposto dall'allegato M al *Regolamento*, la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_{1,i} * P_{b1,i} + B_{2,i} * P_{b2,i} + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- A_i , $B_{1,i}$, $B_{2,i}$, C_i , D_i , E_i sono coefficienti di valutazione, compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti all'offerta del Concorrente i-esimo, in particolare
 - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
 - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- P_a , P_{b1} , P_{b2} , P_c , P_d , P_e sono i fattori ponderali sopra indicati.

L'attribuzione a ciascuna offerta dei rispettivi coefficienti di valutazione, da applicarsi a ciascun degli elementi e sub-elementi di natura qualitativa di cui alle precedenti lettere a), b), c), sarà effettuata dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, in applicazione del metodo del

confronto a coppie nei modi di cui agli Allegati "G" e "M" al *Regolamento*, qualora il numero delle offerte ammesse alla fase di valutazione ed aggiudicazione sia pari o superiore a 3; nel caso che tale numero fosse inferiore, la Commissione procederà all'attribuzione dei coefficienti di valutazione mediante media dei coefficienti tra 0 e 1 attribuiti direttamente, a proprio insindacabile giudizio, dai singoli Componenti la Commissione.

L'attribuzione a ciascuna offerta dei rispettivi coefficienti di valutazione, da applicarsi a ciascun degli elementi e sub-elementi di natura quantitativa di cui alle precedenti lettere d), e), sarà effettuata dalla Commissione applicando, secondo quanto disposto dall'allegato M al *Regolamento*, rispettivamente le seguenti formule:

$$D_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

- $R_{\max}$ è il valore del ribasso percentuale massimo offerto sull'importo dei servizi a base di gara specificato nell'articolo 3 del presente disciplinare;
- R_i è il valore del ribasso percentuale formulato dal concorrente esimo sull'importo dei servizi a base di gara specificato nell'articolo 3 del presente disciplinare;

$$E_i = T_i / T_{\max}$$

dove:

- $T_{\max}$ è il valore del ribasso percentuale massimo offerto sull'importo dei servizi a base di gara specificato nell'articolo 8 del presente disciplinare sui tempi di consegna degli elaborati progettuali, fissati dall'articolo 9 del bando di gara;
- T_i è il valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo sui tempi di consegna degli elaborati progettuali, fissati dall'articolo 8 del bando di gara;

L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata dalla Commissione in favore del Concorrente la cui offerta avrà conseguito il punteggio massimo in applicazione della precedente formula di valutazione complessiva.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara per l'affidamento dei servizi oggetto dell'incarico in affidamento avranno inizio presso la sede della Centrale Unica di Committenza ubicata presso il Municipio del Comune di Petrosino, (TP) sito in Piazza della Repubblica s.n.c., in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti con nota inoltrata agli stessi almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima seduta pubblica e reso noto mediante pubblicazione di relativo avviso sul sito – sezione Centrale Unica di Committenza - e sull'Albo Pretorio del Comune di Petrosino, quale Ente Capofila della C.U.C..

Ai sensi dell'articolo 84 – comma 1 – del *Codice*, le operazioni di esame e verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate dai Concorrenti alla gara stessa, di valutazione di tali offerte e di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 84 del *Codice* sarà demandata ad una Commissione giudicatrice (in appresso "Commissione"), costituita ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e dell'art. 13 del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012, che sarà appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Commissione opererà ai sensi dell'articolo 266 – comma 7 – del Regolamento, come, in particolare, specificato nei punti seguenti:

13.1- Verifica dei requisiti dei Concorrenti

Preliminarmente la Commissione verificherà la correttezza formale dei plichi contenenti l'istanza e la documentazione presentate alla Stazione Appaltante per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e la loro presentazione entro il termine perentorio prescritto ai sensi dell'articolo 18 del bando di gara, provvedendo a siglare tali plichi ed a numerarli progressivamente nel medesimo ordine in cui sono pervenuti, quindi ad ammettere al prosieguo della gara le offerte di cui sia stata verificata la conforme presentazione nei modi e nelle prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare, escludendo invece quelle i cui plichi non siano risultati conformi alle prescrizioni suddette.

Quindi, nella medesima seduta o in altra/e successiva/e tenuta/e sempre in forma pubblica, la Commissione procederà all'apertura, nel medesimo ordine di cui sopra, dei plichi e a verificare che al loro interno siano contenute le tre buste distinte prescritte nel precedente articolo 11 del presente disciplinare; procederà poi alla verifica della correttezza formale della presentazione di tali buste secondo quanto prescritto nell'articolo 11 sopra citato, provvedendo preliminarmente a siglarle ed a contrassegnarle con la medesima numerazione progressiva dei plichi esterni, quindi ammetterà al prosieguo delle gara le offerte di cui sia stata verificata la regolare conformità secondo le specifiche prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare; saranno esclusi dal prosieguo della gara quei Concorrenti i cui plichi non siano risultati conformi alle prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare.

Successivamente, procederà all'apertura, nel medesimo ordine di cui sopra, delle buste "A – Documentazione" rispettivamente presentate dai Concorrenti ammessi al prosieguo della gara, ed alla verifica della completezza e della correttezza formale dei documenti contenuti all'interno di tali buste secondo quanto prescritto nell'articolo 11 sopra citato, provvedendo preliminarmente a siglare tali documenti, quindi ad ammettere al prosieguo della gara i Concorrenti della cui documentazione sia stata verificata la regolare conformità secondo le specifiche prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare, verificando espressamente che non abbiano presentato offerte Concorrenti i quali, in base alla dichiarazione di cui al punto 2, siano nelle condizioni di cui all'articolo 253 del *Regolamento*; invece, la Commissione escluderà dal prosieguo della gara quei Concorrenti la cui documentazione non sia risultata conforme alle prescrizioni del bando e del presente disciplinare di gara ovvero quelli per i quali sia stata riscontrata la sussistenza anche di una delle condizioni di cui al citato articolo 253 del *Regolamento*.

Indi la Commissione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del *Codice*, procederà con sorteggio pubblico ad individuare gli offerenti, in numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara e dichiarati nelle offerte presentate, attraverso il sistema AVCpass.

La commissione procederà quindi alla verifica dei requisiti, fatta salva la facoltà di non richiedere in tutto od in parte i documenti che siano già in possesso in corso di validità e siano stati verificati positivamente.

Si precisa che, salvo quant'altro possa essere prescritto e richiesto dalla Centrale Unica di Committenza a comprova del possesso dei requisiti dichiarati dal/i Concorrente/i sorteggiati, occorre acquisire almeno la seguente documentazione:

Requisiti di capacità economico - finanziaria

- Per le società di capitali e le società cooperative:

- copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni;
- documento, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente, che indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota



integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n. 88;

- Per i liberi professionisti e le società di persone:

- copie autenticate delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi 5 anni.
- certificazione di iscrizione all'Albo Professionale con la relativa anzianità rilasciato dall'Ordine Professionale competente, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Requisiti di capacità tecnico - organizzativa:

- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi analoghi a quelli indicati al punto 2, lett. a) e b) del presente disciplinare, riportante la tipologia e la natura della prestazione eseguita, con indicazione dei relativi importi e del periodo di svolgimento dei servizi;

- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi analoghi a quelli indicati al punto 2, lett. a) e b) del presente disciplinare, riportante la tipologia e la natura della prestazione eseguita, con indicazione dei relativi importi e del periodo di svolgimento dei servizi e con allegata la relativa documentazione giustificativa:

- copia delle fatture corrispondenti al valore effettuato;
- copia del contratto di incarico (eventualmente da allegare).

- Per il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni:

- per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
- per i dipendenti: copia modelli INPS;
- per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto attestato nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione.

Dopo l'eventuale scadenza del termine di presentazione da parte dei Concorrenti sorteggiati della documentazione, o di eventuale soccorso istruttorio, in apposita seduta pubblica, la cui data e ora dovranno essere tempestivamente comunicate a tutti i Concorrenti ammessi con almeno 5 giorni di anticipo tramite nota inviata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione e rese note mediante pubblicazione di relativo avviso sul sito – sezione Centrale Unica di Committenza - e all'Albo Pretorio del Comune di Petrosino, quale Ente Capofila della C.U.C., la Commissione procederà alla verifica della documentazione richiesta ai Concorrenti sorteggiati o soggetti a soccorso istruttorio. Nel caso che tale documentazione non sia presentata entro il termine perentorio di cui sopra ovvero dall'esame della stessa non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la Commissione procederà all'esclusione dal prosieguo della gara del/i Concorrente/i inadempienti, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i conseguenziali provvedimenti di legge.

Nella medesima e/o in successiva seduta pubblica, convocata e resa nota nei modi sopra indicati, la Commissione, sulla base dei criteri generali di valutazione delle offerte tecniche indicati dal bando di gara, qualora lo ritenga, procederà all'eventuale individuazione, in riferimento alla specificità delle prestazioni professionali relative all'oggetto della gara, di sub-criteri all'interno di ciascuno dei predetti elementi di valutazione, quindi procederà all'apertura delle buste **“B – Offerta tecnica”** dei Concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, prendendo e dando atto dei documenti contenuti nelle stesse e siglando gli stessi su ciascun foglio; quindi ammetterà

all'ulteriore prosieguo della gara i Concorrenti della cui documentazione tecnica sia stata verificata la regolare conformità secondo le specifiche prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare; invece, la Commissione escluderà dal prosieguo della gara quei Concorrenti la cui documentazione tecnica non sia risultata conforme alle prescrizioni del bando e del presente disciplinare.

13.2 Valutazione delle offerte tecniche

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei Concorrenti ammessi al prosieguo della gara ed all'attribuzione alle stesse dei rispettivi punteggi, sulla base dei criteri generali di valutazione delle offerte tecniche indicati dal bando di gara, nonché dei sub-criteri di valutazione eventualmente individuati in riferimento alla specificità delle prestazioni professionali relative all'oggetto della gara.

In presenza di un'unica offerta validamente espressa, la Commissione potrà procedere al prosieguo della gara, purché l'offerta abbia raggiunto un punteggio minimo non inferiore al 70% della sommatoria dei punteggi afferenti all'offerta tecnica.

13.3 Valutazione delle offerte economiche e di tempo

Dopo che ne sia stata data comunicazione a tutti i soggetti Concorrenti ammessi con **almeno 5 giorni** di anticipo e ne sia stato pubblicato il relativo avviso nei modi già indicati, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura e verifica della regolare compilazione e del contenuto delle buste "**C - Offerta economica**", ammettendo all'ulteriore prosieguo della gara le offerte di cui sia stata verificata la conformità alle specifiche prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare ed, invece, escludendo eventualmente dal prosieguo della gara le offerte che non siano risultate conformi alle prescrizioni del bando e del presente disciplinare; quindi procederà all'attribuzione alle offerte ammesse dei punteggi corrispondenti alle percentuali di ribasso offerte sull'importo dei servizi posti a base di gara e sui tempi di consegna degli elaborati progettuali, previsti per l'espletamento dell'incarico, di cui rispettivamente all'art. 9 del bando ed all'art. 7 del disciplinare d'incarico, in applicazione dei criteri specificati nel precedente articolo 12 del presente disciplinare.

13.4 Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Nella stessa seduta pubblica di cui al precedente punto 13.3, la Commissione procederà a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa pronunciando l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa, nonché a formulare la graduatoria di merito, utile ai fini dell'aggiudicazione definitiva, in base alle valutazioni effettuate dalla stessa in riferimento agli elementi di valutazione ed ai rispettivi fattori ponderali, in applicazione dei criteri di valutazione riportati nel precedente articolo 12 del presente disciplinare.

13.5 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Per la valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte si procederà nel rispetto degli articoli 86, commi 2 e 3, 87 e 88 del *Codice*.

La procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà esperita nei confronti del concorrente risultato primo classificato qualora sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In caso di presenza di offerte anormalmente basse la Commissione procederà alla verifica secondo quanto disposto dalle norme qui sopra richiamate, procedendo in caso di verifica negativa alla riformulazione della graduatoria.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convocherà, ai sensi del comma 4 dell'art. 88 del D.Lgs 163/2006, l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, si prescinderà dalla sua audizione. Questa Stazione Appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà nel suo complesso inaffidabile.

Al presente procedimento di gara si applica l'articolo 86, comma 3-bis, del *Codice*, introdotto dalla legge n. 123/2007, nei limiti di compatibilità con il presente appalto di servizi, in quanto inerente a prestazioni di natura intellettuale.

In caso di esclusione del concorrente primo classificato, il procedimento di verifica dell'offerta verrà ripetuto in maniera progressiva nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

13.6 Verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario provvisorio

La Commissione giudicatrice procederà successivamente alla verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nei modi già detti nel precedente punto 13.1, qualora gli stessi non siano stati sorteggiati per la verifica a campione nella fase di procedurale cui al punto suddetto. Nel caso che tale documentazione non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di legge.

In tal caso, la Commissione formula una nuova graduatoria, sulla base delle valutazioni già effettuate e, ove necessario, di una nuova applicazione delle formule di cui sopra, e, in un'ulteriore seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicate ai Concorrenti ammessi nei modi già indicati per le altre sedute pubbliche, darà comunicazione dell'esito delle verifiche e della nuova graduatoria.

Qualora, invece, la verifica suddetta dia esito positivo, la Commissione comunicherà ai Concorrenti ammessi, nei modi già detti, la conferma della graduatoria finale risultante nella precedente seduta pubblica.

Delle sedute vengono redatte appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.

La Commissione trasmetterà quindi tutta la documentazione di gara al dirigente del servizio interessato all'appalto per l'adozione degli ulteriori adempimenti e provvedimenti, compreso quello di aggiudicazione definitiva.

Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 21-bis della legge n. 109/1994 (*nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dalle LL.RR. 07/2002, 07/2003 e 20/2007*) e all'art. 84 del *Codice*. Pertanto il verbale conclusivo delle operazioni di gara sarà redatto immediatamente, sottoscritto dal professionista provvisoriamente aggiudicatario, se presente, pubblicato per tre giorni non festivi consecutivi all'albo del Comune di Petrosino. Se il professionista provvisoriamente aggiudicatario non sarà presente, l'gli sarà immediatamente comunicata l'aggiudicazione provvisoria. Nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara possono essere presentati rilievi o contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, sui quali il Responsabile Unico del procedimento si pronuncerà entro dieci giorni dal loro ricevimento. In assenza di rilievi o di contestazioni, il verbale diverrà definitivo. Parimenti il verbale diverrà definitivo in caso di presentazione di rilievi o contestazioni su cui il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro il termine di dieci giorni anzidetto, equivalendo il silenzio a

rigetto, ovvero, entro il termine anzidetto, si pronunci espressamente per il rigetto dei rilievi o contestazioni.

Qualora invece il Responsabile Unico del Procedimento accolga i rilievi o contestazioni, le operazioni di gara, previo adeguato preavviso a tutti i professionisti partecipanti inviato e reso noto nei modi già detti, saranno riaperte per l'adeguamento delle stesse alle decisioni del R.U.P. medesimo.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, subordinatamente al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell'Aggiudicatario provvisorio degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, l'Organo competente dell'Amministrazione committente procede all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile fino al sessantesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione è, invece, immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, mentre per l'Ente committente diventa tale a decorrere dalla data di stipula del disciplinare d'incarico.

Entro 5 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante, procede alle comunicazioni stabilite dall'art. 79, comma 5, del codice.

I Concorrenti, ad eccezione dell'Aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

14. STIPULA DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

L'affidatario dell'incarico è tenuto a presentare alla Amministrazione committente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del disciplinare d'incarico, ed in particolare:

1. **cauzione definitiva**, di cui all'art. 113 del Codice, resa mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, di importo non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione committente.

Qualora il concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia potrà essere ridotta del 50%, previa produzione dei documenti attestanti i suddetti requisiti, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e a seguito di positiva verifica da parte della Amministrazione committente.

2. **dichiarazione** di una Compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del Codice degli Appalti.

3. in caso di Aggiudicatario costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, **mandato collettivo speciale**, in forma di scrittura privata autenticata registrata, con rappresentanza al soggetto capogruppo indicato in sede di offerta e come tale qualificato, unitamente alla procura conferita al legale rappresentante del capogruppo medesimo.

In caso di mancata produzione della documentazione comunque richiesta per la stipula del disciplinare l'Amministrazione committente, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa



risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la cauzione presentata in sede di gara e procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Le spese di sottoscrizione e di registrazione del disciplinare d'incarico, nessuna esclusa, saranno a carico del professionista contraente. A tal riguardo l'Aggiudicatario è tenuto a versare, entro il termine che gli sarà allo scopo assegnato, il deposito in contanti per spese contrattuali e di registrazione, di cui riceverà successivo rendiconto, tramite versamento.

La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 30 giorni dalla data delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del codice.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione delle stesse.

I dati sono esaminati dalla Commissione giudicatrice nei modi precedentemente indicati e sono in parte inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni d'esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale, nonché, limitatamente all'Affidatario, nel contratto e nei relativi repertori.

Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni ad eccezione dei casi per i quali le norme di gara prevedono la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni di cui sopra. In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei medesimi dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti alla stessa:

- ***Finalità del trattamento***

I dati inseriti nei plichi richiesti per la partecipazione alla gara sono acquisiti dalla Stazione Appaltante esclusivamente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara stessa ed in particolare dei requisiti generali nonché delle capacità economico-finanziarie e tecnico-economiche dei Concorrenti richiesti per l'aggiudicazione ed esecuzione dei servizi oggetto d'affidamento nonché, per quanto riguarda la normativa antimafia, per l'adempimento a precisi obblighi di legge vigenti a tal riguardo.

I dati forniti dal Concorrente Aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione committente ai fini della stipula del disciplinare d'incarico, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- ***Natura del conferimento***

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

- ***Dati sensibili e giudiziari***

Di norma, salvo i casi previsti dall'art. 38 del codice e dalla normativa antimafia, i dati forniti dai Concorrenti e dall'Aggiudicatario non rientrano tra quelli classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del citato D. Lgs. n. 196/2003.

- **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla norma vigente.

- **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi a fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. .

I dati conferiti dai Concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente Aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.comune.petrosino .tp.it](http://www.comune.petrosino.tp.it)

- **Diritti del concorrente interessato**

Al Concorrente in qualità di Soggetto interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

- **Titolare del Trattamento:**

Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Petrosino, Favignana e Salaparuta, per quanto attiene la procedura di selezione, e il Comune di Petrosino, per l'esecuzione dell'incarico, entrambi con sede in Piazza della Repubblica snc, 91020 Petrosino (TP)

- **Consenso del concorrente interessato**

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente in sede di presentazione dell'offerta potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.. In tal caso la Stazione Appaltante non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri Concorrenti. Sul resto della documentazione la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia.

16. NORME FINALI

Tutte le comunicazioni inerenti all'esperimento della gara ed all'aggiudicazione saranno effettuate prioritariamente con modalità PEC, in subordine mediante fax e/o posta elettronica.

Dette comunicazioni saranno inoltre pubblicate sul sito e sull'albo pretorio del Comune di Petrosino in qualità di Comune capofila della Centrale Unica di Committenza e in qualità di Amministrazione Committente.

L'aggiudicazione dei servizi oggetto della gara di cui al presente disciplinare verrà pronunciata nei confronti del Concorrente la cui offerta, sulla base dei punteggi attribuiti, avrà ottenuto il punteggio

maggiore e sarà stata quindi ritenuta come l'offerta economicamente più vantaggiosa, giudicata non anomala.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un'unica offerta, purché valida, congrua e conveniente in quanto contenente elementi qualitativi ritenuti adeguati.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso nessuna delle offerte pervenute sia stata ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del presente disciplinare.

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione giudicatrice, in esito ai propri lavori, ha carattere provvisorio e diventerà definitiva con specifico provvedimento adottato dal Dirigente del Settore V° Urbanistica Suap Abusivismo e Condonò edilizio del Comune di Petrosino, subordinatamente alle verifiche sul Concorrente classificatosi primo in graduatoria in ordine al possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità alla gara ed all'insussistenza delle cause di esclusione.

Mentre l'Aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione committente non assumerà verso lo Stesso alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla procedura di gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo svincolo si intenderà operante in quanto l'Amministrazione committente abbia ricevuto l'atto di cui all'art. 114 - comma 2 – del R.D. n. 827/24. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Qualora l'aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l'atto notarile, registrato, di mandato collettivo speciale con rappresentanza nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo, da stipularsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 90 - comma 7 - del Codice, prima della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, dovrà essere acquisita la regolarità contributiva dell'aggiudicatario, rilasciata dal/i Soggetto/i preposto/i in materia previdenziale ed assistenziale; dovrà, inoltre, produrre il modello GAP, debitamente compilato e sottoscritto, da trasmettersi successivamente in Prefettura a cura dell'Amministrazione committente, unitamente agli altri modelli GAP presentati dai Concorrenti.

L'Aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico nella data che sarà fissata dall'Amministrazione committente. Qualora l'Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e, in tal caso, rimarrà libera da ogni vincolo, salve tutte le decisioni più opportune per la tutela dell'interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente gara.

L'Aggiudicatario dovrà versare, anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva; dopo la stipulazione seguirà il conguaglio delle effettive spese contrattuali, le quali saranno poste interamente a suo carico.

I pagamenti del corrispettivo per il servizio affidato saranno effettuati nel rispetto della clausole contenute nel Disciplinare d'incarico facente parte della documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione relative all'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è l'**Arch. Vito Laudicina** che ricopre la qualifica di Responsabile del Settore V – Urbanistica Suap Abusivismo e Condonò edilizio – del Comune di Petrosino, cui può essere avanzata ogni richiesta di informazione e/o

chiarimento di carattere tecnico e/o amministrativo inerente l'esperimento della gara, ai recapiti dello Stesso indicati nel bando di gara.

Petrosino, lì 01.04.2016.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i
comuni di Petrosino, Fayignana e Salaparuta



Ing. Vincenzo Tumbarello